

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1155/4108 sott. 22/31

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 1/2/86, punto 3.10.5.

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

Parere del Comando

Al fine di una corretta applicazione del D.M. 1/2/86 relativo alle autorimesse, si chiede di conoscere, se per un'autorimessa suddivisa a box, il percorso di esodo verso l'uscita di sicurezza più prossima debba essere computato dalla porta di accesso (basculante) al box oppure dal punto più lontano interno al box stesso.